

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art. 14 co.3 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art. 24 co.3 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art. 19 co.4 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

Il/La Sottoscritto/a _____

(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)

Il/La Sottoscritto/a _____ Monica Tommasi _____

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

_____ **Amici della Terra Onlus e per conto di altre otto associazioni ambientaliste**

(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs. 152/2006, le **seguenti osservazioni** al

Piano/Programma, sotto indicato

Progetto, sotto indicato.

(Barrare la casella di interesse)

Progetto di un impianto eolico composto da n. 7 aerogeneratori, da 6 MW ciascuno, della potenza nominale di 42 MW, e delle relative opere civili ed elettriche connesse ed infrastrutture indispensabili, da realizzarsi nei Comuni di Castel Giorgio (TR) ed Orvieto (TR)

(inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA)

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)

Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)

Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)

Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)

Altro (specificare) _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

Atmosfera

Ambiente idrico

Suolo e sottosuolo

- X Rumore, vibrazioni, radiazioni
- X Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- X Salute pubblica
- X Beni culturali e paesaggio
- X Monitoraggio ambientale
- Altro (specificare) _____

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

La sottoscritta Tommasi Monica presenta le osservazioni a nome di 9 associazioni ambientaliste. Le osservazioni sono contenute in:

Allegato1 _OsservazioniimpiantoeolicoOrvieto_Castel Giorgio

Sono allegate anche i seguenti documenti che fanno parte integrante delle Osservazioni:

sub_allegato_A

sub_allegatoB

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 -Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato1_OsservazioniimpiantoeolicoOrvieto_CastelG

Sub_allegatoA

Sub_allegatoB

Roma __20 ottobre 2022__

(inserire luogo e data)

Il/La dichiarante

__Monica Tommasi__

(Firma)



Progetto di un impianto eolico composto da n. 7 aerogeneratori, da 6 MW ciascuno, della potenza nominale di 42 MW, e delle relative opere civili ed elettriche connesse ed infrastrutture indispensabili, da realizzarsi nei Comuni di Castel Giorgio (TR) ed Orvieto (TR).

Proponente RWE Renewables Italia S.r.l

OSSERVAZIONI

Premessa

Il Mite, dopo una prima fase di pubblicazione del progetto in epigrafe conclusasi il 20/7/2022, ha richiesto integrazioni al proponente con nota 0005555 del 4/8/2022, prevedendo una nuova consultazione pubblica sulle integrazioni presentate dal proponente stesso, con scadenza 20/10/2022.

In particolare è stato richiesto al proponente (di seguito RWE) di “dare puntuale riscontro” a tutte le osservazioni pervenute durante la fase di consultazione; al riguardo RWE ha predisposto un voluminoso elaborato definito PEOS_S01.01, che viene ripreso a riferimento per la formulazione di una serie di osservazioni di seguito riportate.

Sulla relazione anemometrica (vedi pag. 4)

Il MiTE scrive: “...Qualora l'anemometro sia stato installato da poco tempo o sia ancora in fase autorizzativa, l'attuale relazione anemologica va corredata da un'analisi di incertezza dei dati prodotti, tale incertezza andrà verificata integrando i dati sintetici attualmente in uso con le misure effettuate con gli anemometri nei siti più prossimi a quello di interesse e possibilmente nel raggio di 15/20 km”.

Riteniamo al riguardo non corretto affrontare l'istruttoria tecnica di un progetto di un grande impianto industriale eolico in assenza di dati derivanti da apposite misurazioni, come pure che non

si possa subordinare il prosieguo dell'iter procedurale alla futura acquisizione dei dati mediante installazione di un apposito anemometro; né è opportuno fare riferimento ai dati anemometrici di impianti posti a distanza non superiore a 15/20 km in ragione della estrema variabilità, anche su zone contermini, degli aspetti anemologici.

Sulla cartografia della Rete Natura 2000 (vedi pag. 9)

L'esame della cartografia di cui all'elaborato PEOS-S01.40_001, evidenzia l'impatto della nuova stazione elettrica in quanto posta a distanza modesta dalla ZSC IT6010002 (m 2.961) , dalla Riserva Naturale di Monte Rufeno (m 1.851).) e dal Monumento Naturale e ZPS Bosco del Sasseto.

Sulla presenza di altri impianti FER già realizzati o autorizzati (vedi pag. 12)

RWE precisa che non esistono altri impianti nel raggio di 10 km, fatta eccezione per alcuni impianti fotovoltaici e conclude affermando che gli impatti cumulativi sono del tutto irrilevanti.

Dobbiamo invece rimarcare come siano [in fase di VIA](#) altri grandi impianti fotovoltaici in Comune di Acquapendente a confine con Castel Giorgio, ed un impianto eolico sugli stessi Comuni in verifica amministrativa; alcuni degli impianti suddetti condurranno l'elettricità alla stessa stazione elettrica del progetto in epigrafe. Esiste quindi un problema di impatto cumulativo di cui RWE non ha tenuto conto.

Sulle alternative progettuali (vedi pag. 14)

RWE scrive tra l'altro (pag. 16) *“In merito agli aspetti ambientali, paesaggisti e culturali si evidenzia che la zona ovest dell'Umbria, confinante con il territorio Laziale, è sicuramente più vocata rispetto al resto del territorio regionale, dove si riscontra più frequentemente la presenza di fitti boschi, territorio appenninico con altitudini superiori ai 1.200 m s.l.m., assenza di viabilità idonea ed inesistenza di infrastrutture elettriche.*

Dal punto di vista paesaggistico e culturale, la restante zona di territorio umbro presenta numerosi contesti culturali e paesaggistici tipici e tutelati in relazione ai quali l'ubicazione di un parco eolico appare più problematica rispetto al territorio di Orvieto che per la sua orografia permette una migliore mitigazione dell'impatto visivo, come ampiamente dimostrato dallo SIA e dagli approfondimenti eseguiti in questa fase, che dimostrano come le opere in progetto, per come pensato il layout, riescono ad essere poco o nulla interferenti in termini di visibilità e di disturbo alle normali attività turistiche e ricettive della zona”.

Tali affermazioni appaiono gratuite e denotano profonda ignoranza sulla valenza storico culturale e paesaggistica del territorio orvietano.

Sulla avifauna (vedi pag. 16 e seguenti) e Sulla ZPS Lago di Bolsena (vedi pag. 21)

RWE conclude (pag. 19): *“Dagli studi e dagli approfondimenti eseguiti si evince che non è necessario eliminare gli aerogeneratori 5 e 7 per garantire la non incidenza sulle specie, habitat ed habitat di specie tutelate dalla Rete Natura 2000”.*

Il nuovo studio di incidenza ha riconosciuto la carenza di analisi precedente valutando finalmente almeno la più vicina ZPS Monti Vulsini e un numero più ampio di rapaci veleggiatori segnalati e presenti nelle vicinanze degli impianti, sia nidificanti che svernanti. Non può essere esclusa la

presenza di queste e altre specie di uccelli migranti e chiroteri (segnalate nelle osservazioni e in database accessibili: es. Cicogna bianca, Gru ...) nei siti di impianto sulla base del non rilevamento in una campagna di monitoraggio di per sé parziale per metodologia e sforzo di ricerca. La distanza di 3 Km dai siti di nidificazione non è una indicazione di certezza dell'assenza di rischio di impatti e non porta ad escludere i rischi già segnalati.

Si richiedono specifiche ulteriori e garanzie sul funzionamento di sistemi di arresto a richiesta delle turbine per uccelli e pipistrelli e le specifiche di piani di monitoraggio.

L'area delle pale 5 e 7 nello specifico e sulla base di segnalazioni di birdwacher locali è area di foraggiamento per il Biancone e il Nibbio Bruno.

Sulla criticità dell'aerogeneratore 4 (vedi pag. 19)

La situazione dell'aerogeneratore 4 viene notevolmente semplificata, in quanto alla possibile instabilità del sito non concorrono solo le condizioni geologiche e geomorfologiche, ma anche quelle che si andranno a determinare se si considerasse l'insieme: attività sismica - suolo e sottosuolo - aerogeneratore.

È da tener ben presente la situazione sismica del territorio di Castel Giorgio, il quale è classificato nella zona sismica "2". Infatti è interessata spesso sia da sismi superiore a 3.0, sia da microsismi, cioè quelli che si registrano solo strumentalmente. Lo scuotimento alla base dell'aerogeneratore, dovuto ai sismi, provoca ondulazioni e vibrazioni; in particolare bisogna tenere presente che l'aerogeneratore pesa alcune tonnellate e il palo di sostegno è di m 115. Queste ondulazioni e vibrazioni si scaricano nel terreno, per tutta la lunghezza dei pali di cemento armato delle fondazioni, provocando un "allentamento" del suolo stesso, in quanto si vanno a formare "macro" e "micro" pori nel **suolo** e "micro-fessurazioni" nelle **rocce sottostanti**. Con le piogge il suolo si imbibisce e l'adesione tra le particelle diminuisce progressivamente compromettendo lentamente la stabilità dell'aerogeneratore. Inoltre è da tenere presente che il fosso presenta una discreta profondità, ed è di fatto un impluvio che riceve acqua, per cui i versanti tendono ad essere erosi sia dalle acque del torrente, sia dalle acque piovane di scorrimento superficiale, per cui la resistenza del terreno a tenere l'aerogeneratore sarà sempre più debole, in particolare se l'aerogeneratore viene sollecitato da venti forti e/o da microsismi.

Sui corpi idrici superficiali e sotterranei

Oltre all'acquifero di base che presenta un livello piezometrico di circa 60 m dal p.c., ci sono diverse falde sospese poste a vari livelli tra il piano campagna e la falda di base nelle vulcaniti **che non possono essere ignorate**. Queste falde sono state da secoli utilizzate dagli abitanti dei casolari presenti nel territorio sia direttamente dalle sorgenti e sia da pozzi scavati a piccola profondità; ancora adesso alcuni casolari utilizzano queste acque. Dagli studi effettuati queste falde sospese sono interconnesse tra loro e la cosa più importante è che queste riforniscono la falda di base, quella che ha come letto impermeabile le argille plioceniche e come acquifero le vulcaniti. Questo acquifero, formato dalle vulcaniti dell'altopiano dell'Alfina, territorio praticamente isolato, non riceve acqua da altre parti al di fuori di quella piovana. Se questa acqua piovana, che cade sulla superficie di questo territorio, per qualche ragione non raggiungesse la falda di base, questa

andrebbe rapidamente in secchezza. Buona parte delle precipitazioni che cadono sulla superficie di questo territorio si infiltrano, infatti la rete drenante rispetto alla superficie è molto bassa, essendo questo terreno vulcanico (tufi) molto permeabile per porosità ed in subordine per fessurazioni (lave). In conclusione queste falde acquifere parzialmente sospese presentano una notevole importanza per il sistema acquifero dell'Alfina. Se si dovesse inquinare una di queste falde sospese prossime alla superficie, con il tempo si inquinerebbero tutte le altre, questo territorio deve essere messo sotto rigida tutela.

Sul rischio sismico (vedi pag.25)

L'area interessata dal progetto è storicamente sismogenetica, come si può evincere dalle [mappe dell'INGV](#). L'ultimo sisma registrato è di lunedì 17 ottobre scorso localizzato presso Viètena, tra Bolsena e Casa Perazza.

La relazione sulla sismicità che è stata fatta per il progetto eolico è generica e superficiale e non ha per nulla analizzato la situazione locale.

L'Umbria, Castel Giorgio, Castel Viscardo, l'Orvietano dell'Alfina sono zone sismiche di poco inferiori a quelle più note e pericolose della fascia appenninica”.

Questo argomento ci sembra molto importante e non si comprende perché sia stato trascurato.

Sui rifiuti in fase di cantiere e di dismissione

RWE tra l'altro scrive (pag. 45): *“Un impianto eolico è un impianto ecosostenibile sotto molti punti di vista”*.

Tale affermazione appare superficiale. I materiali di cui sono fatti gli aereogeneratori non sono ecosostenibili. E' vero il contrario, solo il rifornimento di materie prime costituite da minerali e terre rare determina veri e propri disastri ambientali in diversi luoghi del pianeta, con ulteriori riflessi negativi dal punto di vista sociale e geopolitico, come viene ben documentato dal libro di Giovanni Brussato “ENERGIA VERDE? PREPARIAMOCI A SCAVARE – I COSTI AMBIENTALI E SOCIALI DELLE ENERGIE RINNOVABILI”.

Sui frammenti dal degrado delle pale

Il MiTE chiede tra l'altro chiarimenti sulla probabilità che un frammento possa impattare sull'elettrodotto in prossimità della WTG05. RWE scrive (pag. 55): *“È possibile quindi che frammenti di guscio possano staccarsi, ma si tratta comunque di parti molto leggere in confronto alla resistenza che oppone l'aria e per le quali il calcolo della gittata risulta problematico e privo di basi computazionali ...”*.

RWE fornisce rassicurazioni per l'elettrodotto, ma il problema potrebbe riguardare la fruizione turistica dell'area in quanto caratterizzata dalla presenza di percorsi escursionistici molto frequentati durante tutto l'anno. Potrebbe anche riguardare le abitazioni presenti nella zona dell'impianto che non sono state prese in considerazione.

Sulla corretta interpretazione del D.L. 50/2022 sulle aree idonee e non idonee (vedi pag. 65 e 87)

RWE si sofferma sull'art. 20 della L. 91/2022 con cui è stato convertito il D.L. 50/2022, evidenziando che, nelle more della individuazione delle aree idonee, non possono essere dichiarate non idonee

le altre aree (vedi anche PEOS_S01_47). Ritiene pertanto valida la relazione paesaggistica già presentata.

La materia merita un approfondimento che risulta dal **sub-allegato A** cui si fa rinvio.

Sui fotoinserimenti (vedi pag. 66)

I fotoinserimenti appaiono talora strumentali, come ad esempio nel caso delle foto 30, 31 e 32 dell'elaborato PEOS_S01_b_001 riguardanti Villa Cahen (Comune di Allerona) .

RWE ritiene in particolare che la foto 32 sarebbe scattata da un punto difficilmente accessibile, quando invece si tratta di una spettacolare balconata in corrispondenza di uno dei tematismi più affascinanti e visitabili dei giardini, in quanto ci troviamo nell'area delle serre per la produzione di orchidee tropicali.

Sulle possibili interferenze con i beni archeologici (vedi pag. 74 e successive)

Il MiC ha predisposto un nutrito elenco di beni su cui chiede chiarimenti. RWE ha predisposto l'elaborato PEOS_S05_02 ed ha richiesto di sottoscrivere un accordo con la Soprintendenza. Ci si chiede se, nella fase di effettuazione dei rilievi, siano state rispettate le disposizioni contenute nella circolare del MIBACT n. 30/2019 del 7/11/2019 per l'effettuazione di indagini non invasive.

Sul parere della Regione Umbria (vedi pag. 79 e successive)

In merito all'orientamento favorevole espresso dalla Regione Umbria sul progetto PHOBOS, si allega la nota inviata dagli Amici della Terra all'Assessore regionale dell'Umbria all'Ambiente, di cui si condividono i contenuti da considerare anche come formali osservazioni nel procedimento in corso.
sub-allegato B

Sulla asseverazione per il principio DNSH

La Regione Umbria ha chiesto l'asseverazione del rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" ("Do No Significant Harm" - DNSH), come definito dal Regolamento UE 852/2020, dal Regolamento (UE) 2021/241 e come esplicitato dalla Comunicazione della Commissione Europea COM (2021) 1054 (Orientamenti tecnici sull'applicazione del citato principio, a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza); RWE l'ha prodotta come da allegato 13 al PEOS in argomento.

Tale dichiarazione è inaccettabile a fronte dell'enorme impatto determinato su un territorio vocato alla salvaguardia e valorizzazione dei beni ambientali e culturali, con il rischio che l'impianto PHOBOS possa contribuire ad incrementare ulteriori iniziative imprenditoriali nel settore delle FER, come purtroppo è possibile constatare dalla presenza di ulteriori progetti nel campo delle FER (eolico e fotovoltaico) in corso di istruttoria o di verifica amministrativa presso il MiTE, da realizzare

nel conterminare Comune di Acquapendente e con allaccio alla stazione elettrica prevista da PHOBOS a Castel Giorgio.

Sulla futura stazione elettrica (vedi pag. 84)

Il Progetto PHOBOS prevede la costruzione di una stazione elettrica in prossimità della viabilità principale che conduce dall'Umbria a Torre Alfina, all'altezza del bivio per la Torraccia in Comune di Castel Giorgio, a confine con quello di Acquapendente.

È un tratto pianeggiante dell'altopiano che, sebbene in parte compromesso da un elettrodotto, conserva i caratteri tipici del paesaggio agricolo umbro, che viene così turbato da questa nuova costruzione nonostante le previsioni di una sua mitigazione con quinte arboree.

Tale stazione sarà a servizio anche di impianti FER del Lazio a confine con l'Umbria, di cui comunque non fa menzione il progetto PHOBOS.

Sugli effetti nei confronti dell'escursionismo e del turismo (vedi pag. 92)

.. *“In risposta a tale osservazione si deve premettere che tale osservazione evidenzia una cultura ed una sensibilità poco ambientalista poiché non tiene conto che:
☒ la lotta ai cambiamenti climatici deve essere l'obiettivo principale di tutti gli ambientalisti seri,”
.... “Una posizione più moderna, più ecologista, più ambientalista e certamente più attenta allo sviluppo economico sostenibile del proprio territorio dovrebbe portare gli stakeholders a non ostacolare la realizzazione del parco eolico ma a contribuire con proposte innovative alla migliore realizzazione dello stesso in senso sempre più compatibile con lo sviluppo ecosostenibile delle proprie comunità”.*

Non sta alle imprese giudicare il grado di ambientalismo delle Associazioni scriventi.

Questa osservazione ha un tratto grottesco: non ci era mai capitato finora di essere tornati alla sacra inquisizione dove i potenti di turno si arrogano il diritto di stabilire ciò che è buono da ciò che è cattivo. Riteniamo che questi modi arroganti costituiscano ulteriore elemento di valutazione da parte della Commissione esaminatrice e certamente evidenziano il clima di intimidazione che questi imprenditori intendono instaurare con il tessuto sociale del territorio.

Rispetto ai contenuti superficiali dell'osservazione si ribadisce che nel 2020 (dati Rapporto attività GSE 2020), per produrre circa 18,7 TWh da eolico, si sono spesi oltre 1,36 miliardi di euro in soli incentivi che vengono pagati dalle bollette degli italiani. La produzione italiana di elettricità eolica “rinnovabile” non copre neppure l'uno e mezzo per cento del fabbisogno energetico totale (perché i consumi elettrici sono solo una piccola fetta dei consumi totali, il 22%). Il contributo irrisorio dell'eolico, anche in termini di abbattimento delle emissioni climalteranti, è tale da non giustificare i danni gravissimi che esso provoca all'ambiente naturale e al patrimonio culturale della Nazione.

Una tecnologia che produce poca energia intermittente e che non potrà fornire alcun contributo risolutivo al fabbisogno energetico del Paese, danneggiando invece irreparabilmente il paesaggio naturale, culturale e agricolo su cui si fonda l'identità della nazione.

ALTRE OSSERVAZIONI

Sulle procedure in corso

Le osservazioni della Signora Monica Tommasi (presidente Amici della Terra Onlus) del 19/7/2022 – codice elaborato “MiTE-2022-0090336” – non sono state oggetto di controdeduzione da RWE così come quelle del Signor Michele Alessandro.

Di carattere politico

Il ritardo del MiTE nella emanazione dei decreti previsti dal comma 1 dell’art. 20 del D.Lgs. 199/2021, per la individuazione delle aree idonee agli impianti FER favorisce iniziative imprenditoriali di carattere speculativo con danni di carattere non solo ambientale, ma anche economico e sociale. È pertanto auspicabile che tale criticità venga quanto prima superata e sia dia modo alle Regioni di concerto con le comunità locali di individuare tale aree.

** *** **

Ribadiamo la nostra opposizione a questo ennesimo assalto al territorio e confidiamo che la Commissione colga appieno il danno collettivo ed individuale per molti cittadini che la realizzazione dell’Impianto industriale comporterebbe per il territorio orvietano e della Tuscia e per la loro vocazione agricola e turistica, che ne risulterebbe per sempre impoverita.

Si nutre piena fiducia nell’attenzione con la quale la Commissione e le Amministrazioni coinvolte valuteranno il progetto, riscontrandone la completa incompatibilità con le caratteristiche del territorio.

** *** **

Si chiede la motivata valutazione da parte delle autorità competenti di quanto sopra argomentato, ai sensi degli artt. 9 e ss. della legge n. 241/1990 e s.m.i. e 24 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., nonché la declaratoria di non compatibilità ambientale, ai sensi degli artt. 25 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., per i sopra descritti motivi.

Firme


Per Amici della Terra Onlus

Monica Tommasi – Presidente



Per LIPU-BirdLIFE

Alfiero Pepponi - coordinatore Lipu Umbria




Per ASSOTUSCANIA

Donata Paces – Presidente



Per Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli

Rita Paris – Presidente



Per ALTURA

Stefano Allavena – Presidente




Per MOUNTAIN WILDERNESS

Franco Tessadri – Presidente



Per Federazione Nazionale Pro Natura

Mauro Furlani – Presidente



Per Gruppo d'Intervento Giuridico

Stefano Deliperi – Presidente



Per Amici della Terra Club di Orvieto

Taira Bocchino - Presidente



20 ottobre 2022



PREMESSA

In relazione alla nuova consultazione pubblica avviata dalla Direzione generale Valutazioni ambientali con proprio avviso al pubblico in data 05/10/2022, queste Associazioni forniscono con la presente nota le proprie controdeduzioni alle integrazioni presentate dal proponente RWE Renewables Italia Srl.

Tali integrazioni consistono nella documentazione integrativa prodotta dal proponente quale aggiornamento allo Studio di impatto ambientale, in riscontro alla richiesta di integrazioni formulata dal MITE con nota 00005555 del 04/08/2022. Esse consistono sostanzialmente nelle risposte che il proponente fornisce a tutte le integrazioni/osservazioni formulate dai vari soggetti coinvolti nella consultazione pubblica.

Nello specifico con la presente nota le scriventi Associazioni intendono controdedurre alle integrazioni prodotte dal proponente in riscontro alle osservazioni al progetto a suo tempo da esse presentate.

QUADRO NORMATIVO VIGENTE

Queste Associazioni avevano rappresentato con nota del 7 giugno scorso e del, indirizzate sia alla CTVIA che agli uffici del MITE, come la richiesta di valutazione di impatto ambientale del progetto in parola fosse, a loro avviso, improcedibile alla luce della modifica, nel frattempo sopraggiunta, del quadro normativo a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022.

La modifica in parola, introdotta dall'art. 6, comma 1, lett. a), numero 2.3) del citato D.L., ha inserito al comma 8 dell'art. 20 del D. Lgs. 199/2021, con cui si è data attuazione alla Direttiva 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, una nuova lettera *c- quater* che estende la disciplina transitoria di individuazione delle aree idonee, nelle more della definizione dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti in corso di elaborazione a cura del MITE, sulla base dei quali le Regioni procederanno ad individuare dette aree entro i successivi sei mesi.

Tale disposizione stabilisce che sin da ora ***sono considerate aree idonee***, oltre ai siti di cui alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), anche quelle di cui alla lettera c-quater) ovvero ***le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'art. 186 del medesimo Decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici....***

E' importante sottolineare, ai fini della esatta comprensione della portata della suddetta disposizione, come la norma contenuta nella parte iniziale del comma 8 dell'art. 20 del D. Lgs. 199/2021 testualmente reciti:

Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo: (seguono le tipologie di siti ed aree sub lettere a, b, c ecc.).

Risulta chiaro pertanto come ***l'elencazione riportata nel D.L. delle varie tipologie di siti ed aree che sin d'ora si considerano idonee alla realizzazione di impianti FER costituisce una anticipazione dei principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC... come recita per l'appunto il comma 1 dell'art. 20 in parola, che verranno definiti negli elaborandi decreti ministeriali del MITE.***

Il legislatore, consapevole della complessità e del tempo necessari per definire con decreto i *principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee* e successivamente per tradurre tali criteri in atti normativi di individuazione delle aree idonee a cura delle singole Regioni, ha infatti avvertito il bisogno di fornire una disciplina transitoria e di prima applicazione dell'art. 20 del D. Lgs. 199/2021 atta a fungere da "scorciatoia" per un'agevole ed immediata individuazione di aree idonee, nell'intento di non bloccare il processo in corso di transizione energetica verso le fonti rinnovabili. Trattasi peraltro di un ventaglio assai ampio di ***aree idonee che vengono individuate con la lettera c-quater, essendo esse costituite da tutte le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004.***

La tesi che - in modo del tutto singolare - viene al contrario propugnata da RWE Renewables Italia Srl, riportata alle pagg. 65 (integrazioni in risposta alle osservazioni del Ministero della Cultura) e 87 (integrazioni in risposta alle osservazioni di Italia Nostra), secondo la quale ad oggi non esiste ancora alcuna disciplina per l'individuazione di aree idonee e che la realizzazione di impianti FER risulti consentita, in forza del comma 7 dello stesso art. 20, in qualsiasi luogo ad eccezione delle aree manifestamente individuate quali "non idonee", contraddice la ratio delle norme introdotte dal D.L. 50/2022. A che pro il legislatore avrebbe individuato un primo ventaglio di tipologie di aree idonee purtuttavia continuando a lasciare piena libertà agli operatori delle rinnovabili in materia di scelta dei siti? Si finge di ignorare che la norma recata dal comma 7 dell'art. 20 del D. Lgs. 199/2021 secondo cui le aree non incluse tra quelle dichiarate "idonee" non possono essere *ipso facto* dichiarate "non idonee" ha un valore residuale, nel senso che dal novero di tali aree (che risultano essere né "idonee" né "non idonee" sarà sempre possibile in un momento successivo attingere per ampliare l'elenco delle aree idonee qualora necessario.

Se è pur vero che il sito dove si intenderebbe realizzare la centrale eolica di Orvieto-Castel Giorgio ricade al di fuori di aree definite “idonee”, è anche vero che in presenza di un’ampia rosa di aree individuate quali “idonee” la preferenza per l’installazione degli impianti FER deve essere data a queste ultime.

** *** **

Si chiede la motivata valutazione da parte delle autorità competenti di quanto sopra argomentato, ai sensi degli artt. 9 e ss. della legge n. 241/1990 e s.m.i. e 24 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., nonché la declaratoria di non compatibilità ambientale, ai sensi degli artt. 25 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., per i sopra descritti motivi.

Firme

Per Amici della Terra Onlus

Monica Tommasi – Presidente



Per LIPU-BirdLIFE

Alfiero Pepponi - coordinatore Lipu Umbria




Per ASSOTUSCANIA

Donata Paces – Presidente



Per Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli

Rita Paris – Presidente



Per ALTURA

Stefano Allavena – Presidente




Per MOUNTAIN WILDERNESS

Franco Tessadri – Presidente



Per Federazione Nazionale Pro Natura
Mauro Furlani – Presidente



Per Gruppo d'Intervento Giuridico
Stefano Deliperi – Presidente



Per Amici della Terra Club di Orvieto
Taira Bocchino - Presidente



20 ottobre 2022



ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA ONLUS

Via Ippolito Nievo 62, 00153 Roma
Tel. +39 06 687 53 08 / Fax +39 06 687 13 33
P. IVA: 02141761003 – C.F. 80425370584
www.amicidellaterra.it
amicidellaterra@pec.it – segreteria@amicidellaterra.it

Assessore all'Ambiente della Regione Umbria

per conoscenza

Al Sindaco di Castel Giorgio

Alla Sindaca di Orvieto

Oggetto: (ID_VIP 7319) Procedimento di Valutazione di impatto ambientale di competenza statale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006. Istanza di VIA PNIEC-PNRR. Progetto: "Impianto eolico composto da n. 7 aerogeneratori, da 6 MW ciascuno, denominato "PHOBOS", della potenza nominale di 42 MW, e delle relative opere civili ed elettriche connesse ed infrastrutture indispensabili, da realizzarsi nei Comuni di Castel Giorgio (TR) ed Orvieto (TR)". Proponente: RWE RENEWABLES ITALIA S.R.L. (cod. pratica 02-104-2022).
RICHIESTA RIESAME PARERE.

La Regione Umbria, con nota del 9.6.2022, ha espresso un orientamento favorevole alla realizzazione dell'impianto in oggetto sulla base dei pareri acquisiti internamente presso la CTR-VA, fatta salva comunque la richiesta di integrazioni cui ha fornito chiarimenti la società RWE in sede di controdeduzioni.

La presente per evidenziare innanzitutto le perplessità che scaturiscono da tale parere se correlato alla "Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili" di cui al R.R. 7/2011, per i seguenti motivi:

- a) Nei "*Criteri generali di localizzazione*" dell'Allegato B del regolamento, si legge tra l'altro: "*Gli impianti di cui alla presente disciplina sono di norma localizzati in siti nei quali l'interferenza visiva paesaggistica (percezione visiva del paesaggio) è minima ...*"; ebbene l'impianto sorge per contro in un'area ad alta visibilità a 360° e di indiscutibile valenza paesaggistica.
- b) Negli "*Assetti visuali*" dell'Allegato B del regolamento, si legge tra l'altro: "*... disporre gli aerogeneratori in modo da non pregiudicare lo skyline dei rilievi collinari e montagnosi e limitandone la visibilità dalle principali vie di comunicazione di cui all'art. 31, comma 1, lett. a) e b), della L.R. 24 marzo 2000 n. 27 e s.m. e i.*"; ebbene gli aerogeneratori determinerebbero una profonda modifica dello skyline a causa della giacitura di altopiano visibile da importanti vie di comunicazione poste a 360° rispetto all'impianto.
- c) Nella DGR 1176/2021 con cui si preadottano le modifiche e le integrazioni al R.R. 7/2011, si legge tra l'altro: "*A seguito della emanazione del decreto legislativo per l'individuazione delle aree idonee la Giunta provvederà ad approvare l'allegato C-ter del regolamento, secondo le modalità già previste al vigente art. 12, ricomprendendo anche l'individuazione delle aree idonee per l'eolico, sorgente che non è al momento trattata in quanto lo sviluppo di tale risorsa in Umbria è limitata e non si prevede nel breve periodo un significativo incremento delle istanze autorizzative*"; ebbene tale affermazione stride con quanto previsto dal progetto PHOBOS in argomento, per la sua vastità, la sua mole e per il suo elevato impatto paesaggistico-ambientale.

Indipendentemente da quanto sopra esposto, che imporrebbe una rivisitazione in senso negativo del parere regionale citato, sono subentrate nel frattempo rilevanti novità normative, con particolare riferimento alle modifiche ed integrazioni approvate dalla Regione Umbria con R.R. n. 4 del 12/7/2022, nonché alla individuazione delle aree idonee così come innovato dalla L. n. 91 del 15/7/2022 di conversione del D.L. n. 50 del 17/5/2022 con cui sono state apportate modifiche all'art. 20 comma 8 c-quater del D.Lgs. n. 199/2021 che introducono fasce di rispetto di 7 km per gli aerogeneratori dai beni culturali (i sette aerogeneratori del progetto PHOBOS sono tutti a distanza inferiore di 7 km dai beni culturali esistenti).



ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA ONLUS

Via Ippolito Nievo 62, 00153 Roma
Tel. +39 06 687 53 08 / Fax +39 06 687 13 33
P. IVA: 02141761003 – C.F. 80425370584
www.amicidellaterra.it
amicidellaterra@pec.it – segreteria@amicidellaterra.it

Chiediamo pertanto che la Regione Umbria intervenga tempestivamente nel procedimento in oggetto rettificando nel senso sopra auspicato il proprio parere.

La presente viene inviata per conoscenza ai Comuni di Castel Giorgio e Orvieto affinché si adoperino anch'essi per contrastare il progetto PHOBOS in oggetto intervenendo con ulteriori osservazioni, laddove non già inviate, entro il nuovo termine fissato del 20/10/2022.

Confidando nell'accoglimento della presente, si porgono distinti saluti.

Roma, 17 ottobre 2022

La Presidente

Monica Tommasi

A handwritten signature in black ink that reads "Monica Tommasi".